

NEWSLETTER 10/2022 DEL 7 MARZO 2022:

- COMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE E QUELLA DI DIPENDENTE DELLA SOCIETA'
- LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NON PUO' ESSERE RIQUALIFICATA COME SOCIETA' DI FATTO
- CONTROLLI IMU SU CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE: CHIARIMENTI DAL MEF SULL'ESENZIONE
- SPESE DI SPONSORIZZAZIONE E DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DI IMPRESA



Newsletter del 7 marzo 2022

DIRITTO SOCIETARIO

COMPATIBILITA' TRA LA CARICA DI AMMINISTRATORE E QUELLA DI DIPENDENTE DELLA SOCIETA'

Gli amministratori sono legati alla società da un rapporto di "immedesimazione organica", così da escludere l'assimilabilità del rapporto di amministratore a un contratto d'opera, ovvero a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato.

In una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità che un amministratore potesse essere alle dipendenze della società per cui ricopriva la carica, affermando i seguenti principi di diritto: (i) sono "cumulabili la carica di amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata [...] l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società"; (ii) è invece incompatibile la "condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione".

Cass. Civ., Sez. VI, 27 gennaio 2022, n. 2487

LA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA NON PUO' ESSERE RIQUALIFICATA COME SOCIETA' DI FATTO

L'art. 5 del TUIR stabilisce che è possibile applicare alle società di fatto il criterio di imputazione reddituale previsto originariamente per le società di persone, cioè quello della c.d. "trasparenza fiscale", in forza del quale: (i) "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili" e (ii) "le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali"

In un recente caso l'Agenzia delle Entrate qualificava la natura giuridica di una S.r.l., affermando che la stessa non fosse una società di capitali, ma piuttosto una società di persone o di fatto, con lo scopo di



realizzare profitti personali illeciti da parte dei soggetti che la componevano. Tramite tale interpretazione, l'Agenzia chiamava a rispondere, del versamento delle imposte dovute delle sanzioni e degli interessi imputati alla società, il presunto "socio occulto" della società di fatto.

Sulla quesitone si pronunciava la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, per cui non sarebbe possibile riqualificare come società di fatto quella che è stata regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese come società di capitali e, di conseguenza, non è possibile applicare alla medesima le norme sull'imputazione dei redditi ai soci proprie delle società di persone e delle equiparate società di fatto.

DIRITTO TRIBUTARIO

CONTROLLI IMU SU CONIUGI CON RESIDENZE DIVERSE: CHIARIMENTI DAL MEF SULL'ESENZIONE

Il Ministero dell'Economia aveva stabilito, nella circolare 3/DF del 2012, l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i coniugi che, ad esempio a causa di motivi lavorativi, risiedevano anagraficamente in comuni diversi. Tale soluzione non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione. Con sentenza n. 20130 del 24 settembre 2020, la Corte ha infatti ritenuto che, perché possa operare l'esenzione, il possessore e il suo nucleo familiare debbano non solo dimorare, ma anche risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre nell'ipotesi in cui i coniugi risiedano in comuni diversi, nessun immobile può beneficiare dell'agevolazione. La conversione del D.L. 146/2021, avvenuta con legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha superato entrambe le interpretazioni, concedendo l'esonero dal pagamento dell'IMU per una delle due abitazioni nell'ipotesi in cui i coniugi risiedano in due comuni diversi. La scelta dell'immobile esente va fatta dal soggetto passivo del tributo in sede di compilazione della dichiarazione IMU. La conversione del decreto 146/2021 lascia tuttavia irrisolta la questione della disciplina applicabile alle annualità pregresse, in quanto la disposizione non ha efficacia retroattiva. La Corte Costituzionale si pronuncerà sulla questione in udienza fissata per il 23 marzo 2022. Fino ad allora, come affermato dal Ministero dell'Economia, si dovrebbe propendere per una lettura restrittiva, escludendo l'esonero per entrambe le abitazioni. Per quanto riguarda i controlli, questi continueranno ad essere svolti, ma il Ministero ha confermato l'applicazione del principio di cui all'articolo 10 dello Statuto del contribuente, in base al quale non vengono applicate sanzioni o interessi di mora qualora l'errore del contribuente



dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE E DEDUCIBILITÀ DAL REDDITO DI IMPRESA

Con un recente provvedimento (<u>sentenza 238/16/2022</u>), la Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla deducibilità dal reddito di impresa delle spese di sponsorizzazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica ("ASD").

L'articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 richiede espressamente che il corrispettivo a favore delle ASD non debba essere complessivamente superiore ad euro 200 mila e che tale spesa sia volta a pubblicizzare la propria immagine ed i propri prodotti. Anche la Cassazione è intervenuta sul punto sostenendo che, affinché tale spesa venga riconosciuta quale attività promozionale, è necessario che il versamento sia finalizzato alla pubblicità della propria immagine e che tale finalità sia effettivamente posta in essere dal soggetto beneficiario. Fermo restando, ovviamente, il rispetto del predetto limite.

Ma molto spesso tali punti fermi non vengono tenuti in considerazione. A tal proposito, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato indeducibili dal reddito di impresa le spese di pubblicità qualora non vi sia stata una vera e propria sponsorizzazione e qualora tali spese risultino eccessive rispetto all'attività della ASD beneficiaria.

Nel caso di specie l'ASD incriminata aveva posto in essere la "sponsorizzazione" del soggetto terzo, tra l'altro riconducibile ad una azienda in crisi, tramite la semplice esposizione del marchio sul campo in occasione di manifestazioni sportive, facendo, dunque, venir meno il requisito di effettiva attività promozionale indicato dalla Cassazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL